

STATUTO

L'INFINITO RAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VILLA CASTELLI BR VIA POTENZA
20

Numero REA: BR - 146836

Codice fiscale: 02441130743

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-05-2018 - Statuto completo	2
--	---

**Allegato "A" al
n. 27587 di Raccolta**

STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE

**TITOLO I - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE - SEDE -
DURATA**

Articolo 1

E' costituita una Società cooperativa Sociale a responsabilità limitata denominata **"L'INFINITO RAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"**.

La Cooperativa è disciplinata dalle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, per quanto non disciplinato dalle disposizioni che riguardano specificatamente le società cooperative. Qualora i soci cooperatori siano più di diciannove ed allo stesso tempo l'attivo netto dello stato patrimoniale sia superiore ad un milione di euro, salvo l'eventuale adeguamento di tale importo a cura del Ministero delle attività produttive come previsto per legge, la società dovrà essere disciplinata dalle disposizioni in materia di società per azioni e dovranno di conseguenza essere adottate le necessarie modifiche allo statuto sociale.

Articolo 2

La Società ha sede sociale in **Villa Castelli (Br)**.

Con delibera degli organi competenti può istituire sedi secondarie, filiali e succursali.

Il domicilio dei soci per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 3

La durata della Società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacento (31 dicembre 2100) e potrà essere prorogata nelle forme di legge, così come potrà essere anticipatamente sciolta prima del termine sempre per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

TITOLO II - PRINCIPI-SCOPO - OGGETTO

Articolo 4

La Cooperativa non ha scopo di lucro e si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono **la mutualità, la solidarietà, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche, la democrazia interna ed esterna, l'associazionismo tra Cooperative**. La cooperativa, per

poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa è tassativamente apolitica.

Articolo 5

La società è una cooperativa che ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana e all'integrazione dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali e formativi e educativi. Essa opera per il conseguimento delle finalità di cui alla legge n.381/91 art.1 lett. "a" e "b" ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità.

La cooperativa si ispira ai principi della solidarietà sociale, è tassativamente apolitica e senza finalità di lucro e si propone, in via prioritaria ma non esclusiva, di offrire, nell'interesse mutualistico dei soci, servizi in campo sociale e socio-sanitario, nel campo dell'assistenza sanitaria, educativo e formativo, promozione della cultura e dell'istruzione. Possono far parte della cooperativa tutte le figure professionali utili al raggiungimento dello scopo. La cooperativa intende collaborare con tutte le realtà sociali presenti sul territorio.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta. I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata dell'impresa.

Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, che potrà esse-

re in forma subordinata nelle diverse tipologie previste alla legge od in forma autonoma, ivi compresa la collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

Qualora necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque non in via prevalente e nei limiti consentiti dalla L. 381/91, la cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

La società può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci. La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi.

Nello svolgimento della sua attività la Cooperativa rispetterà il principio di parità di trattamento e le disposizioni di legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi:

a) non possono essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non possono essere remunerati gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, e cioè le azioni dei soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui sopra;

c) le riserve non possono essere distribuite fra i soci;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.

La cooperativa può aderire ad Organismi economici o Sindacali, che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di

servizi.

La adesione agli Organismi ed Enti, saranno deliberate dall'assemblea.

Articolo 6

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità ed ha come oggetto:

a) l'organizzazione e la gestione di strutture adibite all'attività sanitaria, socio sanitaria, socio-culturale, socioassistenziale, educativa e ricreativa per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà

b) la prestazione a terzi di servizi nell'ambito della gestione di impianti e strutture sanitarie, educative, ricreative, culturali, formative e assistenziali; la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività di animazione per gestanti, bambini, adolescenti, giovani, anziani e immigrati, ivi compresa la realizzazione di grandi eventi culturali e ricreativi, feste e fiere;

c) svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere:

I. attività socio sanitarie e assistenziali, educativo, riabilitativo a favore di cittadini o comunque di persone in condizione di svantaggio sociale o a rischio di emarginazione;

II. attività socio-riabilitative,

III. assistenza domiciliare in tutte le sue forme,

IV. gestione di tutte quelle strutture sociali così come definite dal Regolamento Regionale 18 gennaio 2007 n.4 ossia strutture per minori, per diversamente abili, per anziani, per persone con problematiche psico-sociali, per adulti con problematiche sociali (centri residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti e semiautosufficienti, centri diurni, residenziali e semiresidenziali per disabili, centri riabilitativi per malati mentali sia residenziali che semiresidenziali, strutture assistenziali e residenziali per bambini e giovani in difficoltà);

V. telesoccorso e tele-assistenza,

VI. sostegno durante i soggiorni climatici e di vacanza per soggetti in difficoltà o per Enti ed organizzazioni operanti nei settori socio-sanitari, di promozione ed organizzazione del tempo libero, di accompagnamento e guida turistica;

VII. ricerca, progettazione, formazione, riqualificazione ed aggiornamento nell'ambito del-

le attività socio sanitarie ed educative;
VIII. prevenzione e promozione sociale del territorio locale;
IX. segretariato sociale per soggetti privati in difficoltà o per enti ed organizzazioni operanti nei settori socio-sanitari ed informazioni sulle previdenze legislative esistenti;
X. trasporto per soggetti in difficoltà,
XI. attività ricreative, culturali, associative a favore di tutti i soggetti e, in special modo, delle persone anziane e soggetti diversamente abili, portatori di handicap e soggetti autistici;
XII. di orientamento, consulenza, informazione e di sostegno in particolare a favore dei soggetti deboli e dei nuclei familiari comprendenti soggetti esposti a rischi sociali e sanitari;
XIII. servizi socio assistenziali come disciplinato da regolamento regionale 18 gennaio 2007 n.4,
XIV. attività, servizi e centri di riabilitazione;
XV. formazione ed aggiornamento professionale per il personale direttivo docente e non docente delle scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado;
XVI. organizzare, e realizzare corsi di formazione;
XVII. promozione ed organizzazione di conferenze e ricerche che tendano ad approfondire e a divulgare, anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa, la conoscenza dei problemi delle persone in condizione di svantaggio sociale o a rischio di emarginazione con relativa attività di carattere amministrativo e raccolta dati territoriale;
XVIII. centri diurni, centri socio-educativi e residenziali, di accoglienza e socializzazione quali comunità alloggio, terapeutiche e strutture di prima accoglienza e orientamento per le persone in stato di bisogno;
XIX. centri diurni e residenziali ed altre strutture con carattere animativo culturale e del tempo libero finalizzate al miglioramento della qualità della vita;
XX. strutture alberghiere, case vacanza e campeggi, aperti a singoli, famiglie e a gruppi ed organizzazioni, con il fine di favorire il turismo sociale, purché pertinenti alla realizzazione degli scopi sociali;

XXI. servizi domiciliari assistenziali, infermieristici, animativi, educativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture, asili nido, scuole materne, , centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;

XXII. corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché attività di ricerca;

XXIII. attività di sensibilizzazione e animazione della comunità sociale entro cui si opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

XXIV. attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; a tal fine la cooperativa potrà produrre e vendere articoli, ricerche, libri, dispense e periodici su qualsiasi supporto tecnico e tecnologico;

XXV. come attività secondaria marginale, possono essere intraprese attività di ristorazione collettiva, equitazione, attività sportive e ricreative aperte a tutta la cittadinanza purché siano ritenute utili alla realizzazione degli scopi sociali, inoltre possono essere aperti punti vendita occasionali o permanenti quali negozi al dettaglio, nei quali può essere venduto e commercializzato tutto ciò che viene prodotto in proprio con scopo ergoterapeutico e riabilitativo all'interno dei vari centri o acquistati da terzi;

d) la gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore di bambini, giovani, adolescenti, immigrati, anziani e soggetti in stato di bisogno, ivi compresi - nel rispetto delle norme vigenti nei diversi istituti - coloro che vivono in strutture quali: carceri, centri di igiene mentale, residenze sanitarie assistite, centri per minori orfani o allontanati dalle famiglie e centri di accoglienza per immigrati;

e) l'organizzazione, la progettazione e la gestione di attività di consulenza a favore di terzi, nell'ambito delle attività e dei servizi sanitari, socio-sanitari, socio-culturali, socio-assistenziali, educativi e ricreativi per

bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà; la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività e servizi consulenza e formazione finalizzata in particolare all'obiettivo della massima integrazione sociale di soggetti bisognosi di intervento sociale, sia per ragioni d'età, di condizioni personali o familiari ovvero di condizioni socio-economiche e culturali

f) la cooperativa può svolgere qualunque altra attività finalizzata al perseguimento dello scopo sociale nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e industriale, purché necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi. Per lo svolgimento di tutte le attività indicate può stipulare contratti, convenzioni, assumere servizi in appalto, in sostituzione o in forma complementare rispetto agli enti locali;

g) la cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitati ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, in ottemperanza e nei limiti del dettato dei D.Lgs 385/1993 della delibera del CICR del 3/3/1994 e delle Istruzioni della Banca d'Italia del 12 dicembre 1994 e dell'Art. 13 del DPR 601/73 come modificato dall'art. 10 della L. 31/1/92 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico e/o tra i non soci sotto ogni forma;

h) la cooperativa può costituire Fondi per lo sviluppo tecnologico e aziendale, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale sempre finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della L. 31/1/92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

i) per conseguire efficacemente gli obiettivi menzionati la cooperativa è inoltre fattivamente impegnata ad integrare e coordinare in modo permanente o per motivi e necessità contingenti, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo strutture consortili ed ade-

rendo ad organizzazioni di associazionismo cooperativo, associazioni temporanee di impresa ed a qualsiasi altro tipo di società che la legge preveda nel corso dell'esistenza della cooperativa.

j) la cooperativa potrà gestire stabilmente o temporaneamente, secondo quanto stabilito alla lett. B) dell'art. 1, della L. 8 novembre 1991, n.381, attività diverse-agricole, industriali, commerciali o di servizi-finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, rivolti a privati, imprese e non, enti pubblici quali Comuni, Provincie, Regioni e ASL;

k) la cooperativa potrà gestire orti urbani su terreni di proprietà comunale, provinciale e regionale al fine di perseguire l'interesse generale della comunità favorendo la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini;

l) la cooperativa potrà gestire direttamente e/o con appalti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e bonifica sia per privati che per enti pubblici;

m) la cooperativa potrà gestire direttamente e/o con appalti tratti di servizio di sistemazione del territorio quale rimboschimento, manutenzione stradale siano esse comunali, provinciali o statali, manutenzione giardini e parchi e quant'altro attiene alla salvaguardia;

n) la cooperativa potrà acquistare e/o condurre terreni incolti, coltivati e boschivi;

o) la cooperativa potrà gestire direttamente e/o con appalto servizi urbani quali custodia parcheggi, raccolta rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata, servizi di trasporto di merci e persone e altri servizi rivolti alla collettività;

p) gestire direttamente e/o con appalto lavori artigianali di qualunque materiale e specie, produrre, lavorare e commercializzare manufatti in genere sia in proprio che per conto terzi;

q) la cooperativa potrà organizzare e gestire strutture sportive, ricreative e culturali, bar, ristoranti e mense, circoli, agriturismi e strutture simili e più in generale somministrare al pubblico alimenti e bevande;

per orto urbano si intende un appezzamento di terreno a disposizione della cooperativa con l'obiettivo di assegnarlo, frazionato in particelle, ai propri soci, destinato alla sola col-

tivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso della cooperativa.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

Tra le attività sopra indicate vi è collegamento funzionale; le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento come sopra previste richiedono attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità della cooperativa.

La cooperativa si propone di far promuovere ai soci, nell'ambito della compagine sociale, la raccolta dei finanziamenti da destinare alle iniziative sociali programmate. All'uopo la cooperativa potrà chiedere finanziamenti agevolati e non, contributi in conto capitale e/o interessi e mutui previsti dalle vigenti leggi provinciali, regionali, statali e comunitarie esistenti alla data della richiesta. Potrà, nei limiti consentiti dalla legge (purché non in via prevalente alle altre attività), assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in altre società o imprese cooperative e dare adesioni ad altri enti od organismi economici, morali, culturali ed assistenziali.

TITOLO III - SOCI

Articolo 6

Il numero dei soci lavoratori è illimitato, ma non può essere inferiore al numero stabilito per Legge.

Può essere socio chiunque persona fisica e giuridica che, non avendo contrastanti interessi con quelli della Cooperativa, ne condivida i fini sociali e intenda contribuire alla loro realizzazione. Possono altresì essere soci le Persone Giuridiche pubbliche e private, i cui Statuti lo consentano.

Articolo 7

Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, possono divenire soci persone fisiche che appartengono alle seguenti categorie:

Soci lavoratori essi prestano la propria opera, ottenendo, quale corrispettivo, un compenso di qualsiasi entità o natura;

Soci volontari offrono spontaneamente e gratuitamente la loro attività, esclusivamente per fini di solidarietà ed è previsto solo il rimborso spese.

Soci sovventori - che ai sensi della Legge n. 59 del 31.1.92 e successive modifiche ed integrazioni, parteciperanno anche a programmi di svi-

luppo, di ristrutturazione e di potenziamento tecnologico e aziendale o a programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale. I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentanti da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori. Al socio sovventore è attribuito un solo voto qualunque sia l'ammontare di capitale sociale versato.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori. L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulti iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.

La cooperativa, con delibera dell'organo amministrativo, potrà anticipare in ogni momento il rimborso delle quote dei soci sovventori o delle azioni di partecipazione cooperativa. Il rimborso avverrà dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la Cooperativa ha deliberato l'anticipo rimborso; le quote da rimborsare avranno pertanto diritto di partecipare agli utili eventualmente conseguiti dalla Cooperativa nell'esercizio suddetto.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento. I soci sono obbligati:

- al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alla disposizioni ad essi applicabili.

Ogni socio è iscritto in una apposita Sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Non possono essere soci Enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Articolo 8

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scrit-

ta che dovrà contenere:

1. l'indicazione del nome, cognome, domicilio e residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
2. l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro;
3. l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo, né superiore al limite massimo fissato dalla Legge;
4. dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni adottate dagli Organi sociali.

Gli Enti che intendono associarsi alla cooperativa devono presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante con le seguenti indicazioni :

1. denominazione e ragione sociale, sede dell'attività, codice fiscale ed eventualmente P. IVA.
2. importo e numero di quote da sottoscrivere e impegno di versare quanto sottoscritto
3. caratteristiche ed entità degli associati
4. dichiarazione di accettazione dello statuto sociale
5. nome della persona fisica designata a rappresentare l'ente o persona giuridica.

Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal presidente, i seguenti documenti:

1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
2. estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione;
3. bilancio dell'ultimo esercizio;
4. ogni altro documento che l'organo amministrativo della cooperativa ritenga utile e abbia richiesto.

Di ogni modifica che deve essere apportata allo statuto dagli enti associati dovrà essere data comunicazione alla cooperativa entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione della modifica stessa.

Il Socio Sovventore contestualmente alla domanda dovrà indicare il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è consentito il recesso.

Articolo 9

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide inappellabilmente l'organo amministrativo, entro due mesi dalla data di ricezione

della domanda.

Il nuovo ammesso dovrà versare l'ammontare della quota sottoscritta nei termini indicati dal organo amministrativo nella delibera di ammissione a socio.

Articolo 10

I nuovi soci devono versare, oltre l'importo della quota sottoscritta, una tassa di ammissione da determinarsi dall'organo amministrativo per ciascun esercizio sociale.

Essi sono obbligati:

- a) al versamento della quota di capitale sottoscritta;
- b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dal organo amministrativo;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dall' organo amministrativo.
- d) a prestare la loro attività quando chiamati dalla cooperativa, nei modi, nei tempi e nei luoghi indicati. Non possono quindi rifiutarsi se non con atti validamente giustificativi.

Articolo 11

La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza ed esclusione e per causa di morte.

Nel caso di perdita della qualità di socio le quote vengono rimborsate al socio o agli aventi diritto al valore nominale eventualmente rivalutata secondo le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 12

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., il recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il socio Sovventore non può recedere dalla Cooperativa per un anno dalla data della sua ammissione. Dopo tale termine, deve comunicare il recesso almeno sei mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale.

Spetta all' organo amministrativo, con deliberazione motivata, decidere se ricorrono i motivi che, a norma di questo statuto e della legge, legittimano il recesso.

Articolo 13

La decadenza è deliberata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo Statuto.

La decadenza ha effetto dall'annotazione nel Li-

bro dei soci.

Articolo 14

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, l'organo amministrativo può escludere il socio che:

- a. venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'Assemblea e dell'organo amministrativo
- b. senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola con i pagamenti, l'esclusione può aver luogo soltanto trascorso un mese dal detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente.
- c. intenzionalmente e in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro danneggiare o tenti di danneggiare in qualunque modo moralmente o materialmente, la cooperativa e comunque fomentare dissidi e disordini di qualunque natura tra i soci o all'esterno.
- d. senza preventiva autorizzazione scritta dall'organo amministrativo prendere parte a imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della Cooperativa.
- e. per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta n.2 assemblee consecutive;
- f. nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;
- g. quando non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello Statuto e del regolamento, oppure le deliberazioni assunte dagli organi sociali della Cooperativa;
- h. in caso di condanna con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale.

Articolo 15

"Le deliberazioni prese dall'organo amministrativo a norma degli artt. 9,12,13 e 14 devono essere comunicate a mezzo lettera o qualsiasi al-

tro mezzo, comunque comprovante l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato, il quale può ricorrere in merito alla domanda di ammissione entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego all'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

In merito al recesso e all'esclusione, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

I Soci receduti, decaduti ed esclusi, hanno diritto soltanto al rimborso della quota da essi effettivamente versata; eventualmente rivalutata in misura non superiore a quanto stabilito dalla legge relativamente al mantenimento dei requisiti mutualistici.

La relativa liquidazione avrà luogo sulla base del Bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio divenga operativo e si matura allo scadere dei 6 mesi successivi all'approvazione del Bilancio.

In ogni caso i soci receduti o esclusi rispondono per due anni dal giorno in cui il recesso e l'esclusione sono avvenuti:

verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati

verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata per le obbligazioni assunte dalla società sino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata".

Articolo 16

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo 15.

Articolo 17

I soci receduti, decaduti o esclusi, dovranno presentare la richiesta di liquidazione della quota. Gli eredi del socio defunto dovranno inoltre presentare atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto, e la nomina di un unico delegato alla riscossione. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione

dell'organo amministrativo, alla Riserva indicata nell'art. 19.

Articolo 18

Il trattamento economico corrisposto ai Soci che prestano continuativamente la loro opera nella Cooperativa, verrà determinato dall'organo amministrativo sulla scorta del regolamento interno approvato dall'Assemblea dei Soci.

Agli altri Soci, su delibera dell'organo amministrativo potrà essere corrisposto il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per svolgere le attività in favore della Cooperativa.

TITOLO IV - CAPITALE SOCIALE - QUOTE

Articolo 19

Il patrimonio sociale è formato:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore a Euro 50,00 ciascuna.

b. dalla Riserva ordinaria

c. dalla Riserva indivisibile

La Riserva indivisibile è costituita:

dalle eccedenze attive di bilancio;

da qualunque altro importo che pervenga alla cooperativa per atti di liberalità o contributi in conto capitale da enti pubblici o privati.

Articolo 20

Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo.

Possono essere cedute con effetto verso la Cooperativa, previa autorizzazione dell'organo amministrativo, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori.

TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 21

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo deve provvedere alla redazione del Bilancio di esercizio costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa ed alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

Oltre a quanto disposto dall'art. 2429 bis, la Relazione dell'organo amministrativo deve fornire dati e precise informazioni circa l'attività della Cooperativa in ambito sociale nei confronti dei Soci e dell'intera Comunità.

Inoltre, la Relazione degli Amministratori deve

dettagliatamente e chiaramente evidenziare i criteri adottati nella gestione della Società per l'effettivo conseguimento degli scopi statutari.

Articolo 22

Nessun utile può essere distribuito ai soci.

L'eventuale eccedenza attiva deve essere destinata:

- a) il 30% alla Riserva ordinaria;
- b) una quota degli utili annuali deve essere corrisposta ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità indicate dal punto 4 dell'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n.59 "Nuove Norme in materia di Società Cooperative" e successive norme modificative ed integrative;
- c) una quota nella misura consentita dalla legge 59/92 e successive variazioni potrà essere utilizzata per la rivalutazione delle quote detenute dai Soci;
- d) la restante parte è destinata integralmente alla Riserva indivisibile e per le attività istituzionali. Non saranno distribuiti utili di nessun genere.

L'Assemblea può sempre deliberare che in deroga a quanto sopra sia devoluta alla Riserva indivisibile la totalità dell'eccedenza attiva risultante dal bilancio salvo quanto previsto ai punti a) e b) del presente articolo.

Articolo 23 - Ristorni

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato. La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art.3, comma 2, lett. B) della legge n.142/2001, secondo le modalità ivi contemplate. La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa e il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art.2521, ultimo comma, del Codice civile da predisporre a cura degli

amministratori sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati tra loro):

1. le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
2. la qualifica professionale;
3. i compensi erogati;
4. il tempo di permanenza nella cooperativa;
5. la tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO VI - ORGANI SOCIALI

Articolo 24

Sono organi della Cooperativa:

- A) l'assemblea dei soci;
- B) il consiglio di amministrazione;
- C) il collegio dei sindaci., se nominato;
- D) il Revisore, se nominato;

A) ASSEMBLEA

Articolo 25

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva gli eventuali programmi pluriennali e l'eventuale programma annuale dell'attività sociale con relativo preventivo;
- 2) approva il bilancio di esercizio col relativo conto economico e relazione degli amministratori;
- 3) nomina gli amministratori, previa determinazione del loro numero, i sindaci e il presidente del collegio sindacale;
- 4) delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori,
- 5) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, e può altresì impartire direttive di gestione agli amministratori per l'esercizio relativamente al quale sia mancata l'approvazione del programma annuale di cui al precedente punto 1.
- 6) determina la misura dei gettoni di presenza da corrispondere agli Amministratori per la loro attività collegiale

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno nonché entro quattro mesi, ed eventualmente entro sei mesi quando speciali ragioni lo richiedano, dalla chiusura del-

l'esercizio sociale, per deliberare sul relativo bilancio.

Articolo 26

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di liquidazione ordinaria della società e sulla revoca della liquidazione medesima.

Articolo 27

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza e tramite raccomandata (a mano o postale) spedite nello stesso termine (10 giorni prima).

Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che deve essere convocata almeno 24 ore dopo.

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presente o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 28

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza.

Le deliberazioni sono prese per maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa e sulla sua trasformazione, l'Assemblea per essere valida deve essere costituita tanto in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Nel caso di deliberazioni di trasformazione della società i dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società stessa.

Articolo 29

DIRITTO DI VOTO

1. Hanno diritto al voto in assemblea i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

2. I soci hanno diritto ad un voto. I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci e comunque si applica il precedente art. 7.

3. Il socio che è impedito ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare solo da un altro socio mediante delega scritta. Le deleghe devono essere presentate al Presidente dell'Assemblea e conservate agli atti. Non possono essere delegati né gli amministratori né i Sindaci. Ciascun socio non può rappresentare più cinque soci.

4. Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano, con prova e controprova. Quando almeno un terzo dei soci presenti lo richieda, si provvede per appello nominale.

5. Le elezioni delle cariche sociali si fanno con voto palese.

Articolo 30

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell'organo amministrativo o in sua assenza dal vice presidente a meno che su richiesta di almeno 5 soci l'Assemblea non elegga altri a presiederla.

Quando non siano presenti né il presidente né il vice presidente dell'organo amministrativo, il presidente è eletto dall'assemblea.

L'assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomina del segretario e di due scrutatori; il segretario può essere anche una persona non socia.

Le votazioni sono sempre palesi salvo diversa decisione dell'assemblea.

B) ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 31

La società sarà amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali, essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori possono essere rieletti.

L'Assemblea determina l'eventuale compenso per gli amministratori, determinabile anche in relazione al risultato della gestione; l'Assem-

blea potrà assegnare agli amministratori un trattamento di fine mandato.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o più Vice Presidenti, se non ha già provveduto in merito l'Assemblea, e può delegare parte delle proprie attribuzioni, determinandole nella deliberazione e nei limiti di legge, ad uno o più degli amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo; in particolare non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale, se nominato.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedire o consegnare a mano facendosi rilasciare ricevuta o da inviare a mezzo telefax non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo o con telegramma o con telefax in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Sono valide le riunioni, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i Sindaci effettivi, se nominati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei consiglieri in carica.

Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore con delega di poteri, deve altresì astenersi dal compiere

l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione, che dovrà adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Articolo 32

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo all'organo amministrativo:

- a) convocare l'Assemblea dei soci e l'Assemblea speciale dei possessori delle quote di partecipazione cooperativa;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- d) compilare i regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività, fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni mobili anche iscritti in pubblici registri, immobili e diritti su mobili od immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, stipulare contratti di locazione finanziaria, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e cartolari in genere;
- f) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la Cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;
- h) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, e nominare il direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni;
- i) assumere e licenziare il personale della so-

cietà, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

l) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci e sulla cessione di quote della Cooperativa;

m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, previa eventuale autorizzazione dell'Assemblea dei soci, qualora richiesto per disposizione di legge o statutaria;

n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti tra i soci e la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

o) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;

p) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi;

q) acquistare quote o azioni proprie della Cooperativa nei limiti e modi di legge e di statuto. Compete ai soci decidere il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale.

r) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività della Cooperativa, fra gli altri quelli aventi a oggetto la vendita, l'acquisto, la permuta, la locazione, il leasing di beni di qualsiasi natura (incluse aziende e rami di azienda) e in genere diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso banche operanti a breve, medio e lungo termine, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa la stipula di mutui passivi e di sovvenzioni (attive e passive) concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, incassare, quietanzare, ritirare, svincolare, reinvestire somme, titoli di qualunque natura ed effetti cartolari in genere, presso qualsiasi soggetto o ufficio pubblico o privato, concedere finanziamenti anche infruttiferi, nel rispetto della normativa vigente; stipulare convenzioni a favore degli associati, in applicazione del presente Statuto: e ciò purché in connessione con l'oggetto sociale;

s) concorrere a gare di appalto, licitazione e

trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

t) nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive davanti a qualsiasi autorità e giurisdizione e affidare a terzi incarichi professionali;

u) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi, non aventi carattere di sedi secondarie, unità locali, succursali, depositi, magazzini, agenzie con determinazione delle attribuzioni specifiche con riferimento alle zone territoriali di competenza;

v) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni e ogni qualsiasi altra garanzia (inclusi pegni e privilegi), consentire la cancellazione, la rinuncia, la postergazione di ipoteche esonerando da responsabilità il Conservatore dei Registri;

Qualora sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea; si applicano altrimenti le disposizioni del penultimo comma del presente articolo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Gli amministratori come sopra nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina, se nominati a tempo determinato.

In caso di cessazione dalla carica, anche per dimissioni, della maggioranza degli amministratori o della metà se nominati in numero pari, cesserà l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso gli amministratori in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Se vengono a mancare tutti gli amministratori, la Assemblea è convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, che potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai consiglieri delegati nei limiti della delega, compete la rappresentanza e la firma so-

ciale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha il potere di compiere le ordinarie operazioni di cui all'oggetto sociale ed è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha anche facoltà di nominare e revocare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare in parte i propri poteri al Vice Presidente più anziano in carica se ne è stato nominato più di uno, o a un membro del Consiglio, nonchè, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente più anziano in carica se ne è stato nominato più di uno.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 33

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al presidente e ad altri suoi membri, tanto singolarmente, quanto componenti una Giunta Esecutiva, o a terzi determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.

Articolo 34

La rappresentanza sociale spetta al presidente e al vicepresidente del consiglio di amministrazione in caso di sua assenza o impedimento.

Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori ad negotia e speciali, la rappresentanza della società da esercitarsi, sia singolarmente, sia congiuntamente, nei limiti dei poteri loro conferiti.

Articolo 35

In caso di cessazione per qualsiasi motivo degli incarichi di uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti

dall'art. 2386 c.c.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti.

La scadenza della carica degli Amministratori così nominati dall'Assemblea è quella degli Amministratori sostituiti.

C) e D) COLLEGIO SINDACALE E REVISORE

Articolo 36

Qualora per delibera dell'assemblea (art. 2477, 1° comma, c.c.), o per obbligo di legge (art. 2477, secondo e terzo comma, c.c.), vengano nominati l'organo di controllo o il revisore, l'organo di controllo, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un solo membro effettivo (Sindaco unico) o da un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Qualora sia nominato, l'organo di controllo funzionerà ed avrà le competenze e i poteri previsti, oltre che dall'art. 2477 c.c., dalle disposizioni in materia di società per azioni.

La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla a un revisore legale dei conti o a una società di revisione per i quali troveranno applicazione le norme previste in tema di società per azioni.

Essi durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. L'assemblea che nomina i sindaci delibera riguardo al loro eventuale compenso.

Articolo 37

Il collegio sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale.

Il collegio sindacale deve, altresì, accertare ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.

I sindaci possono in ogni momento, procedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.

Il collegio sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbali.

Il Collegio Sindacale inoltre, deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423 comma 4 C.C.

Articolo 38

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione e delle assemblee.

I sindaci che non assistono, senza giustificato motivo alle assemblee e, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio.

I sindaci devono convocare l'assemblea ed esigere le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

TITOLO VII - REQUISITI MUTUALISTI

Articolo 39

E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi.

Le riserve sociali non sono ripartibili tra i soci, ne durante la vita sociale, ne in occasione dello scioglimento della Cooperativa.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato anche rivalutato come disposto negli articoli precedenti del presente statuto, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all' art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n°59 oppure devoluto ad altre Onlus così come previsto dalla Legge.

TITOLO VIII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 40

Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale e dello Statuto, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due d'accordo o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Brindisi ad istanza della parte più diligente; il Presidente del Tribunale di Brindisi provve-

derà inoltre alla nomina dell'arbitro della parte che non vi abbia provveduto entro trenta giorni dalla richiesta dell'altra parte. Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore senza formalità di procedura. Se vi sia accordo in proposito tra le parti, la risoluzione delle eventuali controversie potrà essere demandata ad unico arbitro che giudicherà come amichevole compositore equitativamente e senza formalità di procedura. Le decisioni del collegio arbitrale sono inappellabili.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

Articolo 41

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea, nomina uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri. All'atto di scioglimento della Cooperativa, le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

Articolo 42

L'organo amministrativo provvederà alla redazione di un regolamento interno per il funzionamento tecnico ed amministrativo al fine di precisare i rapporti dei soci all'interno della società, tale regolamento diverrà attuativo dal momento dell'approvazione dell'assemblea.

Articolo 43

Per tutto quanto non è contemplato nel vigente statuto valgono le disposizioni di legge sulle società cooperative a.r.l. previste dal Codice Civile e dalle leggi speciali nonché, le disposizioni di cui alla L. 8 novembre 1991, n.381 che disciplina le cooperative sociali.

Firmato

GRECO ANTONIO

VINCENZO RAIOLA Notaio Sigillo

29 di 29